

Diritto annuale 2023 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2023

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 339674 dell'11 novembre 2022, ha confermato **per l'anno 2023** le misure del diritto annuale previste per l'anno 2022. Per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l'aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 23/02/2023)

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa. Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati **anche per l'anno 2023 versano transitoriamente** il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE	IMPORTI in euro	
	Sede	Unità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti	52,80 arr. 53	10,56 cad. arr. 11
Società semplici agricole	60	12 cad.
Società semplice non agricola	120	24 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)	120	24 cad.
Unità locali di imprese estere	-	66
Soggetti iscritti solo al REA	18	-

2. Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 20232, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

***Arrotondamento:** Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale da versare va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del **Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009**

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

	Solo SEDE	Sede + 1 UL	Solo 1 UL	Sede + "n" UL	"n" UL
Dovuto	52,80	52,80+10,56	10,56	52,80+10,56x"n"UL	10,56x"n"UL
Da versare	53,00	63,00	11,00	Totale arrotondato all'euro	Totale arrotondato all'euro

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un **diritto annuale commisurato al fatturato** dell'esercizio 2022 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.

Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della **circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009**

Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

4. Come calcolare l'importo dovuto

Al fatturato complessivo realizzato nel 2022 si applicano **la misura fissa e le aliquote** riportate nella sottostante tabella: si **sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.**

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturato		Misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L'importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All'importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L'importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto + maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l'importo finale da versare va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **120 euro** (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le **imprese individuali** iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale**, riduzione e maggiorazione già applicate.

5. Termini per il versamento

Il diritto deve essere **versato in unica soluzione** e può essere compensato con eventuali crediti di imposta. **Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 30 giugno 2023**, ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposta e versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso di utilizzo di crediti tributari in compensazione (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).